
COMUNE DI TRENTO
SERVIZIO SERVIZI ALL'INFANZIA E ISTRUZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI PER I NIDI D'INFANZIA,
CENTRO GENITORI E BAMBINI E SCUOLE PROVINCIALI DELL'INFANZIA CON
SEDE NEL COMUNE DI TRENTO**

INDICE

<u>Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 2 – Condizioni della fornitura</u>	<u>1</u>
<u>Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 5 – Importo del contratto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 6 – Modalità e termini di consegna.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 8 – Penali.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....</u>	<u>2</u>
<u>Art. 10 – Subappalto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 11 – Tutela dei lavoratori.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 12 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 13 – Sicurezza.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 14 – Risoluzione del contratto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 15 – Recesso.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 16 – Definizione delle controversie.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 17 – Responsabilità nella gestione del contratto.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 18 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 19 – Obblighi in materia di legalità.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 20 – Disposizioni anticorruzione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 21 – Norme che regolano il contratto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 22 – Norma di chiusura.....</u>	<u>8</u>

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura consegna e installazione di elettrodomestici per alcuni nidi d'infanzia e scuole provinciali dell'infanzia secondo le caratteristiche e le quantità di cui all'allegato A – Caratteristiche della fornitura.
2. Si considera compreso nel prezzo offerto il trasporto, il montaggio, l'installazione e collaudo, l'eventuale allacciamento agli impianti idrici ed elettrici, la formazione al personale per l'utilizzo.
3. Il prezzo offerto comprende lo smaltimento dell'elettrodomestico esistente.

Art. 2 – Condizioni della fornitura

1. Le caratteristiche tecniche minime e i quantitativi dei prodotti sono indicati nell'allegato A - "Caratteristiche della fornitura".
2. La fornitura deve includere la garanzia commerciale del prodotto per un periodo minimo di un anno dalla consegna.
3. La mancata corrispondenza dell'offerta alle caratteristiche tecniche minime inderogabili dei prodotti, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura.
4. Tutti i prodotti dovranno essere corredati dalla documentazione necessaria ad attestare la conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.
4. L'appaltatore si impegna a somministrare al personale addetto, contestualmente alla consegna delle attrezzature, l'addestramento volto all'acquisizione delle competenze di utilizzo in sicurezza delle stesse.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. Il Comune di Trento si impegna ad effettuare il pagamento del corrispettivo secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente capitolato.

Art. 5 – Importo del contratto

1. L'importo contrattuale presunto della fornitura posto a base d'asta è pari ad euro 50.100,00 (IVA esclusa). Il prezzo esposto nell'offerta si intende comprensivo del relativo miglioramento per l'esenzione dalla presentazione della cauzione definitiva.

Art. 6 – Modalità e termini di consegna

1. La consegna e installazione della fornitura dovrà avvenire a propria cura e spese presso le sedi delle strutture indicate nell'allegato A, indicativamente entro 45 (quarantacinque) giorni

dalla stipula del contratto o diverso termine comprovato da causa di forza maggiore non imputabile al fornitore da concordare con l'Amministrazione comunale. La data di consegna e installazione degli elettrodomestici dovrà essere concordata con il Servizio Servizi all'Infanzia e Istruzione.

Art. 7 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Il fornitore, senza pretese di compensi aggiuntivi o indennità di sorta, sarà tenuto a fornire, in corso di contratto, prodotti in aumento o in diminuzione rispetto ai quantitativi stabiliti fino al limite del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. L'Amministrazione è autorizzata a chiedere all'appaltatore l'estensione della fornitura a prodotti non compresi nella presente lettera d'invito. In tale caso il prezzo unitario e la qualità dei prodotti saranno concordate prima della consegna, previa adozione dei necessari atti provvedimenti e negoziali, come previsto dall'art. 52 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
3. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e ss. m..

Art. 8 – Penali

1. Qualora si verificassero carenze nella fornitura, o non fossero rispettate le caratteristiche qualitative minime o le disposizioni previste nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con specifica indicazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente agli obblighi assunti.
2. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni entro il termine massimo di 5 giorni dal ricevimento della diffida.
3. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente adottate non fossero ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione potrà procedere all'applicazione delle penali.
4. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.
5. In particolare sono previste le due seguenti ipotesi:
Ritardo nella consegna:
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna rispetto al tempo concordato, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito sarà applicata una penale fino all' 1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto del ritardo.
Prodotti non conformi:
Se dai controlli eseguiti risulterà la non corrispondenza di prodotti consegnati a quanto richiesto ed offerto, il fornitore dovrà provvedere entro 10 giorni, a propria cura e spese, all'immediato ritiro della merce non conforme ed alla sostituzione della medesima con altra merce conforme. Decorsi 10 giorni senza che la merce non conforme sia stata sostituita, verrà applicata una penale fino all' 1% (uno per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto della non conformità per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 9 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. L'impresa aggiudicataria dovrà emettere apposita fattura elettronica da trasmettere tramite il

- SdI (Sistema di Interscambio) al Comune di Trento. La fattura elettronica dovrà contenere tassativamente il numero e la data dell'ordine di acquisto e il codice univoco ufficio che verranno comunicati successivamente, a conclusione del procedimento di affidamento. Dovrà inoltre contenere ogni altra eventuale informazione richiesta dal Comune di Trento.
2. L'Amministrazione comunale non risponde dei ritardi conseguenti alla mancata indicazione in fattura elettronica dei codici sopra descritti.
 3. Per ragioni di natura contabile si chiede di tenere distinte le fatture relative alla fornitura presso i nidi d'infanzia da quelle relative alle scuole provinciali dell'infanzia e per queste ultime anche per quelle relative all'attrezzatura utilizzata esclusivamente nelle mense.
 4. Il pagamento del corrispettivo avviene entro il termine massimo di 50 giorni dalla conclusione con esito positivo della procedura volta all'accertamento della conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento della procedura di accertamento.
 5. Per l'espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità secondo quanto sopra descritto l'Amministrazione comunale si riserva il termine massimo di giorni 30 decorrenti dall'avvenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni ad opera dell'impresa aggiudicataria.
 6. Le parti si danno reciprocamente ed espressamente atto che i termini sopra indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente.
 7. Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento la non accettazione del termine di pagamento sopra indicato. In tal caso il termine di pagamento formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione comunale accetterà termini di pagamento inferiori a 30 giorni dalla data di espletamento della procedura diretta ad accertare la conformità dell'esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, alle prescrizioni del contratto stesso o dal ricevimento della fattura se il ricevimento della stessa è successivo all'espletamento delle procedura di accertamento.
 8. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva di contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. n. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e di tutta la disciplina attuativa, in particolare la deliberazione della Provincia autonoma di Trento n. 701 del 7 maggio 2021 e le relative disposizioni applicative.

Art. 10 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.
2. La fornitura e l'installazione non sono subappaltabili separatamente.
3. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, nonché della delibera dell'ANAC n. 464 di data 27 luglio 2022 di attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) di cui all'art. 81 co. 4 del D.lgs. 50/2016 ai fini della verifica dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
4. Ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti categorie di

forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
 - b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
 - c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicabile a seguito di rinvio operato dall'art. 26 comma 5 dalla l.p. 2/2016, si specifica che "il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente."
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
7. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti nei casi previsti a produrre le dichiarazioni e la documentazione previste dall'art. 2 del d.p.p. 28

gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
9. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
10. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
11. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 11 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 12 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 13 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di

- igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. m..
 3. L'appaltatore si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente capitolato.
 4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 14 – Risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previo instaurazione del contraddittorio con il fornitore, richiedendo l'eventuale risarcimento dei danni, dandone avviso al fornitore con lettera raccomandata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c. c., nei seguenti casi:
 - a) ritardi nelle consegne superiori a cinque giorni, non imputabili a cause di forza maggiore;
 - b) mancata sostituzione entro dieci giorni dei prodotti non conformi;
 - c) gravi inadempienze alle prescrizioni della presente lettera d'invito;
 - d) verificarsi di danni a persone o cose nell'esecuzione del contratto.

Art. 15 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 16 – Definizione delle controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 17 – Responsabilità nella gestione del contratto

1. Il Responsabile della gestione ed esecuzione del contratto è il Dirigente del Servizio servizi all'infanzia e istruzione o suo delegato.

Art. 18 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

 - I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione),

identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento (Servizio servizi all'infanzia e istruzione).

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 19 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente al Comune di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.*

Art. 20 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi

di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. Si ricorda che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Art. 21 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”;
 - e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
 - g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
 - h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
 - i) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE)

2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento d esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che at decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1 codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si cons prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero de risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarr: vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stess: caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di : comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabi: previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un co: conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'ese: del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 21 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di : riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richies: l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel p: capitolato.

La Dirigente
dott.ssa Marcella Seppi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato pr Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nor responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati:

- allegato A – Caratteristiche della fornitura

7	MIXER AD IMMERSIONE PROFESSIONALE	TOTALE	PZ	8
		SCUOLA PROV.LE MADONNA BIANCA Via Bettini 3	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE POVO Via della Resistenza 48	PEZZO	1
	Mixer ad immersione con variatore di velocità circa 2500/11000 rpm Potenza minima 350 W Alimentazione 220 V Completo di: - asta in acciaio inox lungh. 40/45 cm - frusta per frullatore	SCUOLA PROV.LE RODARI Via Giovanelli 6	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE ROMAGNANO Via Delle Prede 2	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE GARDOLO Via Paludi 9/1	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE SOLTERI Via Torrione 10	PEZZO	1
	SISTEMA DI SICUREZZA CONTRO L'ACCENSIONE ACCIDENTALE Conformità alla direttive macchine come da 2006/42/CE La fornitura include il ritiro del mixer presente	SCUOLA PROV.LE INF. MEANO Via delle Sugarine 38	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE MELTA Via Di Melta 14	PEZZO	1
		NIDO D'INFANZIA SOLTERI Via Solteri 24	PEZZO	1
8	FRULLATORE	TOTALE	PZ	2
	Frullatore con caraffa preferibilmente in plastica Potenza minima 650 W con diverse velocità Alimentazione 220 V Completo di: Lame in acciaio Caraffa con contenitore minimo 1,50 lt. Sensore di spegnimento con apertura del coperchio La fornitura include il ritiro del frullatore presente	SCUOLA PROV.LE INF. MARTIGNANO Via Alla Formigheta, 4	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE SARDEGNA Via Dei Caduti di Sardegna 8	PEZZO	1
9	SPREMIAGRUMI	TOTALE	PZ	1
	Spremiagrumi con leva in alluminio vasca, filtro, pigna e paraspruzzi removibili in acciaio inox. Alimentazione 220 v La fornitura include il ritiro del spremiagrumi presente	SCUOLA PROV.LE RODARI Via Giovanelli 6	PEZZO	1
10	IMPASTATRICE	TOTALE	PZ	3
	Impastatrice testa sollevabile e vasca estraibile Motore elettrico monofase Potenza minima 1000 watt capienza vasca circa 7 litri La fornitura include il ritiro dell'impastatrice presente	SCUOLA PROV.LE TORRIONE Via Torrione 10	PEZZO	1
		SCUOLA PROV.LE POVO Via della Resistenza 48	PEZZO	1
		NIDO GABBIOLO Znojmo 12	Via PEZZO	1
11	IMPASTATRICE PLANETARIA	TOTALE	PZ	1
	Impastatrice planetaria con vasca in acciaio estraibile Motore elettrico monofase Potenza minima 180 watt capienza vasca circa 8 litri Completa di Uncino e Frusta Conformità alla direttive macchine come da 2006/42/CE La fornitura include il ritiro dell'impastatrice presente	SCUOLA PROV.LE RAVINA Via Belvedere 8	PEZZO	1